

Ambiente e sicurezza

Riparte la stagione dei corsi di formazione obbligatori per lavoratori che utilizzano particolari attrezzature

Confartigianato Imprese di Viterbo propone un ampio percorso formativo per ottemperare all'obbligo di formazione base e di aggiornamento per tutte le figure della sicurezza presenti in azienda e per gli operatori addetti all'utilizzo di particolari attrezzature di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i e dall'accordo Stato Regioni. Per conoscere le modalità di adesione, per iscriversi e partecipare ai corsi di formazione è possibile contattare l'area Ambiente & Sicurezza di Confartigianato Imprese di Viterbo al numero **0761-337912**.

CALENDARIO CORSI SICUREZZA

corso	Luogo	Data inizio
CORSO PONTEGGI	Confartigianato Imprese Viterbo	08/02/2024
CORSO AGGIORNAMENTO PONTEGGI	Confartigianato Imprese Viterbo	09/02/2024
CORSO LAVORI IN QUOTA	Confartigianato Imprese Viterbo	09/02/2024
CORSO PRIMO SOCCORSO	Confartigianato Imprese Viterbo	11/02/2024
CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO	Confartigianato Imprese Viterbo	12/02/2024
CORSO RSPP DATORE DI LAVORO	Confartigianato Imprese Viterbo	28/02/2024
CORSO LAVORATORI	Confartigianato Imprese Viterbo	01/03/2024
CORSO AGGIORNAMENTO RSPP DATORE DI LAVORO	Confartigianato Imprese Viterbo	06/03/2024
CORSO AGGIORNAMENTO LAVORATORI	Confartigianato Imprese Viterbo	08/03/2024
CORSO ANTINCENDIO	Confartigianato Imprese Viterbo	22/03/2024

Ambiente

Rentri, definite le modalità operative per la tracciabilità dei rifiuti

R.E.N.T.R.I. (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è il nuovo modello di gestione digitale per assolvere gli adempimenti delle scritture ambientali obbligatorie per i produttori di rifiuti e di tutti i soggetti della filiera di gestione. Il Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti ha come primo obiettivo quello di dematerializzare la documentazione cartacea (registri di carico e scarico, documenti di accompagnamento dei rifiuti) per passare al sistema digitale. Ciò consentirà un miglioramento in termini di efficienza del sistema di tracciabilità dei rifiuti, garantendo controlli facilitati agli organi di sicurezza.

Sul portale www.rentri.gov.it è stato pubblicato il **Decreto Direttoriale**

n.251/2023, contenente le **istruzioni per la compilazione del registro di carico e scarico del formulario di identificazione rifiuti**. Tale provvedimento attua due articoli del D.M. 04/aprile 2023 n. 59, istitutivo del registro, precedente ai D.D. n. 97/2023 sul cronoprogramma delle scadenze e n. 143/2023 sulla trasmissione dei dati. Le imprese hanno a disposizione un lungo periodo transitorio per potersi mettere in regola e Confartigianato Viterbo è a disposizione per accompagnare le aziende in questa importante transizione nella gestione dei rifiuti. Per informazioni e consulenze è possibile contattare il nostro ufficio Ambiente & Sicurezza al numero 0761-337912/42.

Installatori

RAEE, ecco le novità per il 2024

Il Centro di Coordinamento RAEE ha comunicato le seguenti novità per il 2024. Sono operative le condizioni di servizio aggiuntive per gli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche: sono state attivate condizioni di ritiro dei RAEE appartenenti a tutti i raggruppamenti (oltre alla sorgenti luminose – servizio già attivo), purché di natura domestica e raccolti dagli installatori ai sensi della normativa vigente. Soggetti come elettricisti, termoidraulici, frigoristi, ascensoristi, riparatori di elettrodomestici, ecc., la cui attività è l'installazione delle nuove apparec-

chiature, ma non la vendita, possono iscriversi al portale del CdC RAEE in qualità di installatori e ricevere: il servizio di ritiro gratuito dei RAEE ritirati al consumatore finale e stoccati presso il proprio punto di raccolta; gli importi economici erogati dai produttori di AEE tramite i Sistemi Collettivi per tutti i ritiri che rispettano i requisiti di efficienza. Le nuove condizioni sono consultabili <https://www.cdcaee.it/news/in-vigore-le-nuove-condizioni-di-servizio-per-gli-installatori-di-aee/>. Le condizioni di servizio definite per la distribuzione restano sempre valide.

Nuovo servizio agli associati

Partnership tra Confartigianato Viterbo e Cenpi: ora ogni socio può risparmiare sulle bollette di energia e gas

Essere socio di Confartigianato Viterbo significa anche risparmiare sui consumi di gas ed energia elettrica. L'associazione viterbese, infatti, ha avviato una partnership con Cenpi, consorzio a marchio Confartigianato che opera come gruppo d'acquisto ed è in grado di individuare i fornitori migliori e ottenere i prezzi più convenienti per gas ed energia elettrica da mettere a disposizione delle imprese associate e delle loro utenze private.

Come emanazione di Confartigianato, Cenpi offre infatti **assistenza e consulenza, qualificata e costante**, finalizzata all'individuazione delle soluzioni migliori per ottimizzare le forniture di energia elettrica e gas e alla risoluzione di problematiche specifiche. Il servizio include numerosi vantaggi sia per aziende che per utenze private, a cominciare dall'interlocuzione diretta con la struttura di Confartigianato.

Cenpi garantisce annualmente le migliori condizioni di fornitura di energia elettrica attraverso il continuo monitoraggio dell'andamento del mercato, senza pesare sui soci:

non è previsto nessun costo ricorrente di gestione o di contribuzione straordinaria, si tratta di un nuovo importante servizio che Confartigianato Viterbo mette a disposizione dei propri associati. Gli elevati volumi di gas naturale intermediati, il know how e le competenze acquisite, poi, permettono al Cenpi di garantire condizioni di fornitura competitive, conferendo alle aziende prodotti e servizi sempre personalizzati e diversificati.

La **fatturazione è chiara e comprensibile** e viene garantito un **vero rapporto di consulenza** nei confronti del mercato libero dell'energia, sempre in evoluzione e sempre più globalizzato. L'adesione all'offerta non comporta spese di migrazione né di impianti, in quanto l'erogazione utilizza la rete già esistente.

Per richiedere una simulazione gratuita di confronto con le attuali condizioni economiche della propria impresa e della propria utenza privata è possibile chiamare il numero 0761-33791 o inviare la bolletta della propria utenza aziendale e privata a

e.celestini@confartigianato.vt.it,

Conf@News

La newsletter per gli Artigiani e le piccole e medie Imprese di Viterbo

Proprietario ed editore:

Confartigianato imprese di Viterbo

Via I. arbini, 29/G
01100 - Viterbo

Tel. 0761.33791

Fax 0761.337920

E-mail: newsletter@confartigianato.vt.it

Web:

www.confartigianato.vt.it

Direttore Responsabile
Eleonora Celestini

Registro Stampa
del Tribunale di Viterbo
Nr. 6/11 del 18.04.2011




Confartigianato
imprese di Viterbo

i@



INTELLIGENZA
Artigiana

#Costruttori di Futuro
#NoiConfartigianato

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI:

Tel. 0761 33791
info@confartigianato.vt.it
Via Igino Garbini 29/G - VITERBO
Lun. - Ven. 9:00-13:00 e 14:30-18:00



Regione Lazio

Agroalimentare, in arrivo il bando “Fresco Lazio”: tre milioni di euro per la filiera del latte

Promuovere e valorizzare i prodotti a Km0 come il latte fresco.

Questo l'obiettivo del nuovo bando "Fresco Lazio" da tre milioni di euro, promosso dalla Regione Lazio e presentato nei giorni scorsi dall'assessore all'Agricoltura, **Giancarlo Righini**, alla Camera di commercio di Roma, durante un incontro con i rappresentanti delle imprese del settore, del commercio e degli allevatori. Il bando vuole sostenere le attività che utilizzano e somministrano il latte fresco del Lazio. Quindi, anche in termini di filiera, rappresenta un'opportunità diversa rispetto a come era stato concepito in passato, perché favorisce il consumo in tempi veloci e allo stesso tempo sostiene la produzione. Il bando sarà accompagnato anche da una campagna di promozione per il consumo del latte fresco.

“Insieme al presidente **Francesco Rocca** sosteniamo la nostra filiera di eccellenza agroalimentare: allevatori e produttori di latte. Con questa iniziativa abbiamo attivato due misure: il sostegno al prezzo di acquisto e l'altra riguarda una campagna di comunicazione sulla qualità del latte fresco che deve incentivare i consumi. Sono due misure che viaggeranno in parallelo e siamo certi che daranno l'effetto desiderato. Abbiamo messo insieme tutta la grande filiera, dagli allevatori ai produttori fino alla grande distribuzione”: lo ha dichiarato l'assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all'Agricoltura, alla Sovrani-

tà alimentare, alla Caccia e alla Pesca e ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio, **Giancarlo Righini**.

Con questa misura, la **Regione Lazio** intende affiancare tutte le attività commerciali, dai piccoli negozi alla grande distribuzione, per incentivare la vendita del latte fresco prodotto nel territorio regionale. Il bando mette a disposizione una dotazione finanziaria di **tre milioni di euro**, di cui due destinati soltanto ai codici Ateco che non siano ipermercati, supermercati e discount di alimentari. Il contributo è a fondo perduto e sarà pari al 50 per cento della spesa effettuata esclusivamente per l'acquisto di latte fresco vaccino lavorato e trasformato nel territorio laziale.

“Tre milioni di euro sono una cifra importante, ma questo è un inizio che intendiamo proseguire anche in futuro. Nelle prossime ore attiveremo una campagna di comunicazione per il **latte fresco** e per sostenere la produzione di questa eccellenza del Lazio” ha concluso l'assessore Righini.

L'8 febbraio presso l'assessorato ci sarà una riunione operativa sul bando con i rappresentanti della filiera del latte. La presentazione delle domande avverrà su piattaforma online con accesso tramite Spid predisposta da LazioCrea Spa.

Per info sulla presentazione della pratica chiamare Confartigianato Imprese di Viterbo: 0761-337913.

Convenzioni

Musica d'ambiente, sconto del 25% sui compensi SIAE riservato ai soci Confartigianato

La Convenzione per il pagamento dei diritti d'autore per la **musica d'ambiente** trasmessa nei laboratori artigiani, negli ambienti di lavoro non aperti al pubblico, nei negozi di vendita aperti al pubblico e nei pubblici esercizi (bar, ristoranti ecc), prevede che gli associati alla Confartigianato, dietro presentazione della tessera associativa, usufruiscano di una **riduzione del 25%** sulle tabelle tariffarie SIAE 2024. La Convenzione è applicabile anche ai compensi previsti per l'utilizzo di musica nelle attese telefoniche e per gli apparecchi installati su automezzi pubblici, per i quali, quindi, le imprese associate possono usufruire di una riduzione pari al 40%. E' prevista una riduzione degli importi degli abbonamenti anche per le strutture alberghiere associate (alberghi, residence e case albergo) e centri fitness.

Le tabelle relative ai compensi SIAE per il 2024 sono disponibili cliccando di seguito al link Tabelle Compensi Siae 2024. Sugli importi pubblicati vengono applicate le riduzioni previste dalla Convenzione Confartigianato Imprese. **Il termine per il rinnovo degli abbonamenti, e quindi per il versamento dei compensi usufruendo delle riduzioni, è previsto per il 29 febbraio 2024 (salvo proroghe).**

Il rinnovo può essere effettuato sia online, all'indirizzo: https://www.siae.it/it/sol_mda/u/subscription, se in possesso delle credenziali, sia rivolgendosi agli

Convenzioni 2024 



SIAE DALLA PARTE DI CHI CREA

 #CONFARTIGIANATOCONVIENE
     
www.confartigianato.it

sportelli SIAE in tutta Italia. Si segnala che dal 1° luglio 2022 la società LEA-Liberi Editori Autori/Soundreef ha rescisso il contratto di mandato attraverso il quale affidava a SIAE la gestione delle licenze di pubblica esecuzione delle opere musicali. Di conseguenza a decorrere da tale data il repertorio amministrato da SIAE non comprende più le opere o quote di opere musicali degli autori rappresentati da LEA/Soundreef. Per l'eventuale utilizzazione della musica amministrata dalla suddetta società nei locali delle imprese interessate

(anche per la diffusione della "musica d'ambiente"), occorre sottoscrivere una separata licenza, aggiuntiva rispetto a quella SIAE. È possibile controllare il repertorio amministrato da LEA/Soundreef sul sito web: <https://leamusic.soundreef.com/it/catalog>.

Per ulteriori informazioni sulla normativa relativa al diritto d'autore e sulle modalità per sottoscrivere gli abbonamenti, è possibile consultare il sito internet SIAE nonché rivolgersi a Confartigianato imprese di Viterbo.

Sostegno alle famiglie

**Mensa e trasporto scolastico
per alunni della scuola primaria,
da Eblart un contributo di 600 euro
per figli di dipendenti e imprenditori**

Da quest'anno Eblart, ente bilaterale per l'artigianato, ha previsto una nuova prestazione a favore delle famiglie di titolari, dipendenti e soci/e delle imprese artigiane, a partire dall'anno scolastico 2023-2024, che prevede un contributo, fino a 600 euro a sostegno dei costi per le spese della mensa e del trasporto scolastico dei figli che frequentano la scuola primaria.

Requisiti richiesti: essere titolare, socio/a o dipendente di un'impresa artigiana (escluse le imprese edili, che usufruiscono di un altro ente bilaterale).

Documentazione necessaria: modulo di domanda scaricabile qui <https://www.eblart.it/.../CONTRIBUTO->

[SPESE-TRASPORTO-E...;](#) quietanze di pagamento per mensa e/o trasporto scolastico per la scuola primaria relative all'anno scolastico in corso; stato di famiglia (scaricabile con SPID su anpr.interno.it oppure in autocertificazione); documento di identità.

Scadenza: le domande devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Come presentare domanda: l'istanza si presenta gratuitamente tramite lo Sportello EBLART di Confartigianato Imprese Viterbo: scrivi a sportelloeblartconfavt@gmail.com o contatta Letizia, Michele o Francesco allo 0761-33791.

CONTRIBUTO

**MENSA E
TRASPORTO
SCOLASTICO
SCUOLA PRIMARIA**

**PER TITOLARI, SOCI E DIPENDENTI DI
IMPRESE ARTIGIANE**



Eblart
ENTE BILATERALE DEL LAZIO
PER L'ARTIGIANATO



Regione Lazio

Al via le domande per il nuovo bando Fondo piccolo credito

Riapre il prossimo 9 febbraio la prima finestra del bando regionale Nuovo Fondo Piccolo Credito, riservato alle imprese aperte da più di 2 anni, con buon merito di credito, che hanno fabbisogni finanziari contenuti e non generano sufficiente marginalità per il sistema bancario. Il bando prevede finanziamenti a tasso zero della durata di 5 anni, da 10 a 50 mila euro.

I beneficiari del NFPC sono micro, piccole e medie imprese (MPMI); consorzi e reti di imprese aventi soggettività giuridica; liberi professionisti. Alla data di presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità: rientrare nei requisiti dimensionali di MPMI (anche nel caso di liberi professionisti o consorzi e reti con soggettività giuridica); avere gli ultimi due bilanci chiusi depositati (per i liberi professionisti le ultime due dichiarazioni dei redditi); avere o intendere aprire, al massimo entro la data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, una sede operativa nel Lazio (in tale sede si deve svolgere l'attività imprenditoriale destinata al prestito); avere un'esposizione complessiva limitata a 100.000 euro nei confronti del sistema bancario sui crediti per cassa a scadenza. Devono inoltre rispettare i requisiti di ammissibilità generale indicati nell'avviso (quali, ad esempio, la regolarità contributiva attestata dal DURC).

L'agevolazione consiste in un finanziamento con le seguenti caratteristiche: importo: minimo 10.000,00 euro, massimo 50.000,00 euro; durata: 60 mesi con preammortamento di 12 mesi; tasso di interesse: zero; rimborso: a rata mensile costante posticipata. Il costo

totale del progetto non deve essere inferiore a 10.000 euro. Il finanziamento agevolato può coprire fino al 100% del progetto (sono quindi ammissibili progetti di importo superiore a 50.000,00 euro, nel qual caso il finanziamento coprirà meno del 100% del progetto).

Sono ammessi progetti, nel rispetto dei limiti indicati nell'Avviso, che riguardano: spese per investimenti materiali e immateriali, quali acquisto di terreni (max 10%), acquisto di immobili dedicati ad attività di impresa e realizzazione di opere murarie e assimilate funzionalmente correlate agli investimenti, necessarie ad attività d'impresa (max 20%), acquisto di macchinari, attrezzature, strumenti e sistemi nuovi di fabbrica, dispositivi, software e applicativi digitali e la strumentazione accessoria al loro funzionamento, acquisizione di brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, inclusi i costi per la convalida e la difesa degli attivi immateriali; spese di consulenza (max 10%) per servizi di consulenza specialistica prestati da soggetti esterni e studi di fattibilità; spese per capitale circolante (max 30%). In sede di domanda deve essere presentato il progetto che si chiede di ammettere a finanziamento e che dovrà essere realizzato entro 12 mesi dall'erogazione. Al termine dei 12 mesi il beneficiario dovrà presentare una relazione che illustri il progetto effettivamente realizzato. Il gestore effettuerà specifiche visite in loco per verificare l'effettiva realizzazione dei progetti finanziati.

Per info e per consulenza sulla presentazione delle domande, Confartigianato Viterbo è disponibile allo 0761-337913.

Ambiente e sicurezza

Odontotecnici, entro il 29 febbraio 2024 va rinnovata l'iscrizione all'elenco dei fabbricanti di dispositivi medici

Con il Decreto legislativo n. 137 del 5 agosto 2022 il Ministero della Salute prevede l'obbligo per i fabbricanti di dispositivi medici su misura di comunicare i propri dati identificativi e l'elenco dei tipi di dispositivi realizzati. Secondo il DM 9 giugno 2023 di attuazione, entro il 29 febbraio 2024 tutti i fabbricanti in attività, compresi quelli già iscritti nell'elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura (in base al Decreto legislativo 46/97), dovranno effettuare una nuova registrazione e ottenere un nuovo numero ITCA (numero progressivo di avvenuta comunicazione). L'iscrizione nell'elenco avviene esclusivamente online attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, nella sezione dedicata al Ministero della Salute. L'effettuazione della registrazione conferirà immediatamente un nuovo numero di iscrizione (ITCA) e non sarà necessario effettuare la procedura di cancellazione del precedente. Per informazioni e per l'invio della pratica contattare Confartigianato Imprese di Viterbo al numero 0761-337912.

Patronato

Bonus mamme, pubblicate dall'Inps le modalità operative

La legge di bilancio 2024 ha previsto il Bonus mamme: l'esonero della contribuzione previdenziale (9,19% della retribuzione), fino a un massimo di 3mila euro annui da ripartire su base mensile, per le lavoratrici che hanno almeno tre figli. Per il 2024, in via sperimentale, il bonus è attribuito anche in presenza di due figli. L'agevolazione riguarda tutte le dipendenti del settore pubblico e privato (anche agricolo, in somministrazione e in apprendistato) con contratto a tempo indeterminato. Sono escluse, invece, le lavoratrici domestiche. Le madri, in possesso dei requisiti a gennaio 2024, hanno diritto all'esonero dal mese di gennaio. Se la nascita del secondo figlio interviene in corso d'anno, il bonus sarà riconosciuto dal mese di nascita fino al compimento del

decimo anno del bambino.

Nel 2025 e nel 2026, invece, il beneficio è assegnato dalla nascita del terzo figlio e si conclude con il compimento del diciottesimo anno dell'ultimo figlio. Le lavoratrici interessate all'agevolazione dovranno fornire al datore di lavoro il codice fiscale dei figli. I datori di lavoro potranno, conseguentemente, esporre nelle denunce retributive l'esonero spettante alla lavoratrice secondo le indicazioni riportate nella Circolare INPS del 31 gennaio 2024. Il bonus sarà operativo dalla mensilità di gennaio. Eventuali importi non corrisposti saranno recuperati nella prima busta paga utile. Per info e domande rivolgersi al Patronato di Confartigianato: 0761-337925/15/16/37.

DI 146/2021

Sicurezza sul lavoro, prevista a sospensione dell'attività in caso di gravi violazioni

Il [Decreto-legge 146/2021](#) ha introdotto importanti novità in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale, sia per lavoro irregolare che per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Lavoro irregolare In precedenza, la sospensione dell'attività imprenditoriale era disposta qualora la percentuale di lavoratori irregolari fosse pari al 20% del personale presente nell'ambiente ispezionato. La nuova normativa ha abbassato tale soglia al 10%. Inoltre, la revoca della sospensione è subordinata al pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora i lavoratori impiegati irregolarmente siano in numero fino a 5, ovvero pari a 5.000 euro se i lavoratori irregolari siano invece più di 5.

Sicurezza sul lavoro La sospensione dell'attività imprenditoriale è disposta qualora l'organo di vigilanza riscontri una delle gravi violazioni di cui all'allegato I del D.Lgs. 81/2008. Le fattispecie di violazione sono state ridotte da 14 a 12, ma sono state modificate alcune di esse. Ad esempio, la violazione relativa alla mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è stata sostituita con la viola-

zione relativa alla mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Inoltre, la revoca della sospensione è subordinata al pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro per ciascuna delle fattispecie di violazione accertate.

Conseguenze del mancato pagamento della somma aggiuntiva In caso di mancato pagamento della somma aggiuntiva, il provvedimento di revoca della sospensione costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo del debito con possibilità di riscossione coattiva tramite l'Agenzia delle Entrate.

Recidiva L'art. 14, comma 10 del riformato art. 14 del D.Lgs. 81/08 prevede altresì un meccanismo di penalizzazione per gli imprenditori che erano già stati oggetto di sospensioni dell'attività imprenditoriale nei 5 anni precedenti. In questi casi si applica una sorta di recidiva specifica e l'importo della massima sanzione risulterebbe così raddoppiato.

Compatibilità con il sequestro penale La nuova normativa non esclude la possibilità di applicare contemporaneamente la sospensione dell'attività imprenditoriale, il

sequestro probatorio o preventivo e l'applicazione dell'apparato sanzionatorio ex D.Lgs. 758/94. In questo caso, il sequestro penale è quello che dovrà governare i tempi e i modi dell'intera procedura applicabile simultaneamente e pertanto si dovrà attendere fino alla definitiva restituzione delle cose pertinenti al reato concessa dal Pubblico Ministero, ovvero dal giudice per le indagini preliminari a seconda della tipologia di misura cautelare applicata.

Conclusione Le novità introdotte dal Decreto-legge 146/2021 hanno inasprito le sanzioni in caso di lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. L'obiettivo è quello di ridurre l'incidenza degli infortuni sul lavoro, ma è ancora presto per valutare l'efficacia di queste misure.

A tal riguardo, ricordiamo che Confartigianato Imprese di Viterbo, tramite l'Area Ambiente & Sicurezza è a disposizione con i suoi tecnici per aiutarvi a regolarizzarvi sugli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro per la vostra impresa. Info: 0761-337912/42.

Bilateralità

Ecco perché alle imprese artigiane conviene aderire a Eblart: domande presso il nostro sportello entro il 31 marzo

Gli accordi sottoscritti nel 2009 e nel 2010 dalle Confederazioni artigiane Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI e dalle Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, in materia di contrattualizzazione del diritto alle prestazioni erogate dalla bilateralità nazionale e regionale hanno avuto l'obiettivo di garantire alle imprese artigiane ed ai loro dipendenti la più ampia copertura in tema di tutele sociali e di sostegno al reddito. Il sistema bilaterale dell'artigianato si caratterizza e si afferma, così, come strumento in grado di erogare, su tutto il territorio nazionale, prestazioni di welfare che completano il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto dai contratti collettivi di categoria, e che offrono un contributo economico concreto all'impresa artigiana.

IL DLGS. N. 148/2015

L'art. 29, comma 2, del Decreto Legislativo n. 148/2015 (riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro), ha stabilito che sono soggetti alla disciplina del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) istituito presso l'INPS, i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali che non rientrano nell'ambito di applicazione della CIG ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 26 e 27 dello stesso D.Lgs. n. 148/2015). Il 10/12/2015 le Parti Sociali dell'Artigianato hanno sottoscritto l'Accordo interconfederale che dà attuazione alle previsioni del D.Lgs. n. 148/2015 in merito all'adeguamento delle fonti istitutive del FSBA costituito dalle stesse parti sociali nazionali nel 2014. Quindi, tutte le aziende che rientrano nel campo di applicazione del FSBA, sono escluse dall'obbligo contributivo nei confronti del Fondo di Integrazione Salariale dell'INPS.

LA CIRCOLARE INPS N. 176 DEL 09/09/2016.

Con circolare n. 176 del 09/09/2016, l'INPS ha confermato che *"le imprese operanti nel settore dell'artigianato e che hanno le caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985, sono obbligatoriamente iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell'Artigianato (decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 9 gennaio 2015 n. 86986, pubblicato sulla G.U. n.56 del 9-3-2015). Le stesse, pertanto, non sono comprese nell'ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale indipendentemente dal contratto collettivo applicato. Rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell'Artigianato anche le Confederazioni di settore e le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento"*.

IN SINTESI

Le prestazioni erogate dalla Bilateralità nazionale e regionale sono un obbligo per il datore di lavoro ed un diritto per ogni lavoratore; il datore di lavoro che non aderisce alla bilateralità deve comunque garantire al lavoratore le tutele e i servizi erogati dalla bilateralità; l'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo, contrattuale e di legge, in materia di tutele reddituali nei confronti dei lavoratori.

ADERIRE A EBNA-FSBA CONVIENE!

L'adesione a EBNA-FSBA e, automaticamente, a EBLART consente alle imprese e ai lavoratori di accedere alle prestazioni di sostegno al reddito previste dal Decreto Legislativo n. 148/2015 in caso di sospensione o riduzione dell'attività (assegno ordinario e assegno di solidarietà), e alle ulteriori prestazioni erogate dal fondo regionale dell'EBLART.

Bilateralità artigiana: vantaggi e opportunità per i lavoratori e le imprese!

Convenzione stellantis



ENTE BILATERALE NAZIONALE
ARTIGIANATO



FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE
PER L'ARTIGIANATO



Sostegno al reddito
dei lavoratori e
delle lavoratrici

Sussidi alle famiglie

Contributi alle
imprese artigiane



SAN.ARTI.

FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
PER I LAVORATORI DELL'ARTIGIANATO



Scopo di SAN.ARTI. è fornire ai propri iscritti e agli aventi diritto, assistenza integrativa sanitaria e socio-sanitaria



FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE è il Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua previsto dalla legge 388/2000, con cui si delega ad Enti di natura privatistica costituiti dalle parti sociali, la gestione dei contributi versati dalle aziende per la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti.

FONDARTIGIANATO promuove e realizza iniziative di formazione continua volte alla valorizzazione delle risorse umane ed allo sviluppo dei settori di attività dell'artigianato e delle piccole e medie imprese.



ORGANISMO PARITETICO
REGIONALE ARTIGIANATO

SISTEMA SICUREZZA RLST/OPRA LAZIO

**PIÙ SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI.**

Bilateralità artigiana: una scelta che conviene!



Confartigianato a disposizione per consulenza e invio pratiche

Bando Masaf , contributi a fondo perduto per ristorazione, pasticcerie, gelaterie

Il MASAF assegna 76 milioni di euro in totale per finanziare l'acquisto di macchinari e attrezzature e per sostenere l'ingresso di giovani under 30 nei settori dell'enogastronomia, della ristorazione e della pasticceria italiana. Il Fondo vuole promuovere e sostenere le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria e valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, prevedendo la concessione di contributi a fronte di investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, nonché favorire l'assunzione con contratti di apprendistato di giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera di età inferiore a 30 anni. Più in dettaglio, la prima linea di intervento vale 56 milioni di euro e finanzia l'acquisto di macchinari professionali e di altri beni strumentali all'attività dell'impresa, purché nuovi di fabbrica. La seconda linea, finanziata con 20 milioni di euro, è invece diretta a favorire il ricambio generale nei settori target attraverso l'ingresso di giovani apprendisti. In questo caso le agevolazioni sono destinate alle imprese che assumano con contratti di apprendistato giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera di età inferiore a 30 anni.

BENEFICIARI DELL'INTERVENTO Beneficiari dell'intervento sono imprese operanti nei settori identificati dai codici ATECO: **56.10.11** ristorazione con somministrazione, per le quali è altresì richiesto, ai fini dell'accesso al beneficio, alternativamente il possesso di uno dei due seguenti requisiti: di essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle

imprese da almeno 10 anni; in alternativa, aver acquistato, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto in oggetto (vale a dire nel periodo temporale intercorrente tra il 30 agosto 2021 e il 30 agosto 2022) prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo. **56.10.30** Gelaterie e pasticcerie e **10.71.20** Produzione di pasticceria fresca, in relazione alle quali si chiede il possesso di almeno uno dei due seguenti requisiti: di essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni; in alternativa, aver acquistato nel medesimo periodo di cui sopra (30.08.2021 – 30.08.2022), prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo.

SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di macchinari professionali e beni strumentali all'attività di impresa nuovi di fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'impresa, SOSTENUTE DOPO L'INVIO DELLA DOMANDA A tal fine sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda e relative all'acquisto di macchinari professionali e beni strumentali all'attività di impresa. I beni devono essere nuovi di fabbrica, acquistati a normali condizioni di mercato e da terzi, che non hanno relazioni con l'impresa, ed essere mantenuti nello stato patrimoniale dell'impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contri-

buto. Sono escluse le spese effettuate per l'acquisto di componenti, pezzi di ricambio o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell'autonomia funzionale; terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere, ivi compresi gli impianti idrici, elettrici, di allarme, riscaldamento e raffreddamento; mezzi targati; beni usati o rigenerati; utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, ecc.; imposte e tasse; contributi e oneri sociali di qualsiasi genere; buoni pasto; costi legali e notarili; consulenze di qualsiasi genere; spese non direttamente finalizzate all'attività dell'impresa.

ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'INCENTIVO Il Fondo prevede la concessione di un contributo a fondo perduto di massimo 30.000 euro per singola impresa e comunque non superiore al 70% delle spese totali ammissibili, sia per l'acquisto di macchinari e attrezzature che relativamente allo stipendio lordo da corrispondere ai giovani apprendisti. È prevista l'erogazione di un anticipo nella misura massima del 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fidejussione bancaria o assicurativa.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA A gestire il bando è Invitalia e le domande potranno essere presentate su un'apposita piattaforma web a decorrere dal 1° marzo e fino al 30 aprile 2024. Le domande saranno valutate seguendo l'ordine cronologico di arrivo.

Confartigianato Imprese di Viterbo è a disposizione per le pratiche: 0761-337913

Fisco

Plusvalenze imponibili derivanti da cessioni di immobili sui quali sono stati eseguiti interventi superbonus: ampliata la categoria di “redditi diversi”

Con decorrenza 1° gennaio 2024, viene ridefinita la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili abitativi sui quali sono stati effettuati interventi da superbonus 110%. La finalità della disposizione è quella di evitare speculazioni sulla compravendita di immobili ristrutturati attraverso la fruizione di un beneficio ampiamente remunerativo, quale il superbonus. Per tale motivo: da un lato, viene esteso a dieci anni il periodo “sospetto” intercorrente tra acquisto e vendita degli immobili ristrutturati con il superbonus; dall'altro la determinazione della plusvalenza tiene conto della “vetustà” dei lavori da superbonus 110%, solo nel caso in cui si sia optato per sconto/cessione: tanto più la cessione è effettuata in un momento vicino alla conclusione dei lavori, tanto meno pesano, sulla determinazione del plusvalore, le spese sostenute per gli interventi stessi; in alternativa all'IRPEF, è possibile tassare la plusvalenza con l'imposta sostitutiva del 26%.

Dal punto di vista normativo, il legislatore è intervenuto sull'articolo 67 del TUIR, ampliando le fattispecie dei redditi diversi, nonché sull'articolo 68 sempre del TUIR per quanto riguarda la modalità di calcolo della plusvalenza. Inoltre, sempre in merito agli immobili oggetto di intervento “superbonus”, è sancito un controllo, da parte dell'Agenzia delle Entrate, sulla presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni.

LA NUOVA FATTISPECIE DEI REDDITI DIVERSI DI CUI ALL'ARTICOLO 67 TUIR L'articolo 67 del TUIR prevede un elenco tassativo di redditi (ad es. varie tipologie di plusvalenze e di redditi derivanti da cessioni di strumenti finanziari e contratti) che vengono qualificati come “diversi” nei casi in cui non costituiscono redditi di capitale ovvero non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. Con il comma 64, lett. a), dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2024 il legislatore interviene introducendo una nuova fattispecie di “reddito diverso”, contraddistinta dalla nuova lettera b-bis) dell'articolo 67 TUIR. Le regole in vigore fino al 31 dicembre 2023, prevedevano la tassazione, come reddito diverso, delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni con esclusione di quelli acquisiti per successione e di quelli che per la maggior parte del periodo intercorrente tra la data di acquisto e cessione sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o familiari. Dal 1° gennaio 2024, tale regola rimane valida in generale (art. 67, c.1, lett. a), con l'esclusione della nuova fattispecie di cui alla novella lettera b-bis), secondo cui costituiscono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante: cessione a titolo

oneroso di beni immobili su cui sono stati eseguiti interventi da superbonus (in qualunque misura: 110%, 90%, 70%, 65%) che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione. Rimangono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o comunque per la maggior parte di tale periodo nel caso in cui tra la data di acquisto e cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni.

Esclusione: successione mortis causa e immobile adibito ad abitazione principale per la maggior parte del quinquennio/decennio Fanno eccezione alla regola della “plusvalenza tassabile” gli immobili acquisiti per successione e/o quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del decennio/quinquennio antecedente la cessione o, qualora tra la data di acquisto/costruzione e la data di cessione sia decorso un periodo inferiore al decennio/quinquennio, sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte di tale periodo. Con la nuova formulazione del comma b-bis), sembrerebbe quindi che il legislatore abbia voluto mantenere, anche nel caso di interventi superbonus, la presunzione assoluta di assenza di intenti speculativi sull'immobile acquisito per successione o adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo, così come “storicamente” previsto per gli immobili acquisiti o costruiti da non più di cinque anni. Va, tuttavia, osservato che, nella nuova fattispecie della lettera b-bis), non è stato previsto un inciso normativo analogo a quello previsto, per la donazione, nella fattispecie di cui alla lettera b). Da ciò dovrebbe conseguire, sulla base di un'interpretazione letterale della disposizione, che non costituisce plusvalenza imponibile la fattispecie in cui l'erede abbia acquisito l'immobile per successione anche vent'anni fa, sul quale (ad esempio) nel 2021 abbia effettuato interventi da superbonus ed abbia poi rivenduto l'immobile a gennaio 2024. Una diversa interpretazione potrebbe portare ad escludere dalla tassazione solamente le cessioni di immobili sui quali è stato il de cuius ad eseguire gli interventi superbonus, immobili successivamente pervenuti all'erede che entro i 10 anni dal termine degli interventi procede alla loro cessione. Sul punto, è necessaria una conferma ufficiale dell'interpretazione letterale.

LE REGOLE DI DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA PER LA NUOVA FATTISPECIE DI REDDITO DIVERSO

La regola in vigore fino al 31 dicembre 2023 prevedeva, per le cessioni di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni (la cui plusvalenza costituiva reddito diverso), che il plusvalore fosse determinato dalla differenza tra corrispettivo di cessione e costo di acquisto o costruzione aumentato

di ogni altro costo inerente al bene stesso. Dal 1° gennaio 2024, per la fattispecie di cui alla lettera b-bis), è prevista una particolare modalità di calcolo della plusvalenza. Pertanto, se i costi inerenti al bene stesso sono costituiti da interventi da superbonus 110% per i quali si è optato per lo sconto/cessione, gli stessi costi "pesano" in modo differenziato a seconda del periodo (più o meno remoto) in cui gli stessi sono stati effettuati: interventi da superbonus per i quali si sia beneficiato dell'agevolazione nella misura del 110% con opzione per sconto/cessione, e conclusi da non più di 5 anni all'atto della cessione: i costi non vanno considerati e, quindi, non riducono la plusvalenza tassabile; interventi da superbonus per i quali si sia beneficiato dell'agevolazione nella misura del 110% con opzione per sconto/cessione, e conclusi da più di 5 anni all'atto della cessione: i costi rilevano nella misura del 50% ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile. Si osserva che il legislatore ha previsto la particolare modalità di calcolo della plusvalenza solo in presenza di entrambe le seguenti condizioni: superbonus nella misura del 110%; opzione per sconto/cessione. Da ciò consegue che nel caso in cui sull'immobile sia stato effettuato un intervento per il quale si è fruito del: superbonus 110% utilizzato direttamente in detrazione; oppure superbonus 90%-70%-65%, a prescindere dalla modalità di utilizzo (detrazione, opzione per sconto/cessione laddove possibili) il costo sostenuto per gli interventi è riconosciuto per l'intero importo, con la conseguenza che riduce la plusvalenza eventualmente realizzata. **Determinazione del prezzo di acquisto** Per gli immobili ricompresi nella nuova lettera b-bis), che, alla data della cessione, siano stati acquisiti o costruiti da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato in base alle regole previste dall'articolo 68, del Tuir, così come sopra modificato, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. **REGIME OPZIONALE** Il comma 65 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2024 dispone che in relazione alle plusvalenze "realizzate ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 64", il contribuente può scegliere di applicare l'imposta sostitutiva del 26 per cento di cui all'articolo 1, comma 496 della L. n. 266/2005, con le modalità ivi previste. Tale disposizione prevede che "In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'[articolo 67, comma 1](#), lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta

Agenzia." Con tale disposizione, il legislatore ha pertanto esteso, anche alla nuova fattispecie di plusvalenza realizzata a seguito di cessione nel decennio di un immobile su cui sono stati eseguiti interventi da superbonus, la facoltà per il cedente di richiedere al notaio, in sede di rogito, l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% in luogo dell'IRPEF (versamento che sarà effettuato dal notaio, su provvista del cedente). 2024. **VARIAZIONE DELLA RENDITA DEGLI IMMOBILI CON INTERVENTI SUPERBONUS** Viene introdotto un obbligo di verifica, in capo all'Agenzia delle entrate, sulla presentazione della dichiarazione di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite dell'immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati. La verifica è effettuata in relazione agli immobili oggetto degli interventi da superbonus sulla base di specifiche liste selettive. Gli interventi da superbonus, infatti, potrebbero avere effetti positivi, oltre che sul valore di mercato delle unità immobiliari interessate, anche sulle loro capacità di reddito, con possibili ripercussioni sulla rendita catastale accertata negli atti del catasto dei fabbricati. Nel dettaglio, il comma 86 dispone che l'Agenzia delle entrate verifichi se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del ministro delle finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di superbonus. Tale verifica deve essere condotta sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati. Al riguardo, ai sensi dell'articolo 20 del Regio decreto-legge n. 652 del 1939, gli intestatari catastali sono obbligati «... a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implicano mutazioni ai sensi dell'art. 17». In particolare, per ciò che concerne le variazioni nello stato, esse si riferiscono alle modifiche della consistenza e della categoria e della classe accertate in catasto. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle sue attività istituzionali, esegue già in via ordinaria i controlli su tali denunce, secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze n. 701/1994, il quale dispone che la rendita proposta dal contribuente rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. È facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto. Il comma 87 dispone che, nei casi oggetto di verifica di cui al comma 86 per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione (lettera di compliance)

Eventi

Sabato 10 febbraio Papa Francesco incontra in udienza gli imprenditori artigiani di Confartigianato






Il Santo Padre Francesco incontra Confartigianato

Sabato 10 febbraio
Città del Vaticano, Sala Nervi

www.confartigianato.it







#NOICONFARTIGIANATO #INTELLIGENZAARTIGIANA

Sabato 10 febbraio Papa Francesco riceverà in udienza gli artigiani di Confartigianato. L'incontro, che avrà inizio alle ore 9.45, si svolgerà nell'Aula Paolo VI (Sala Nervi) in Vaticano, dove sono attesi 6mila imprenditori e rappresentanti del sistema confederale, con le loro famiglie, provenienti da tutta Italia. Sarà un'occasione preziosa per testimoniare al Santo Padre la corrispondenza dei valori artigiani con i valori cristiani del lavoro, della solidarietà, della fattiva operosità al servizio del bene comune e per l'affermazione di un'economia a misura d'uomo. "A Papa Francesco – sottolinea il presidente di Confarti-

gianato, Marco Granelli – rivolgiamo con affetto e devozione la gratitudine per l'attenzione che ci ha voluto dedicare con l'udienza del 10 febbraio. Gli offriamo il nostro impegno a creare occupazione, impresa e progresso sociale, rappresenteremo la concreta laboriosità che anima le nostre reti familiari, sociali, economiche diffuse ovunque nel Paese, dalle grandi città ai più piccoli centri. Rinnoveremo al Pontefice la nostra piena responsabilità nel contribuire alla costruzione di uno sviluppo economico sostenibile, rispettoso della dignità umana, in armonia con il messaggio della dottrina sociale della Chiesa".

Autovetture e veicoli commerciali

**Convenzione speciale con Stellantis:
prezzi speciali per i soci Confartigianato
sui marchi Fiat, Abarth, Alfa Romeo,
Lancia, Opel, Jeep e Fiat Professional**

La Convenzione tra Stellantis e Confartigianato consente agli associati di acquistare autovetture e veicoli commerciali dei marchi Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Opel, Jeep e Fiat Professional usufruendo di speciali condizioni di trattamento a loro riservate in via esclusiva. Per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento l'associato Confartigianato dovrà, all'atto della prenotazione del veicolo, consegnare alla Concessionaria copia della tessera Confartigianato o documentazione equipollente.

Sulle autovetture sono applicate riduzioni variabili per tutti i modelli dei marchi Alfa Romeo, FIAT, JEEP, Lancia, Opel ed anche Abarth. A titolo di esempio, la percentuale di sconto su FIAT 500 è del 17% rispetto al prezzo di listino, del 13% su Alfa Romeo STELVIO e 15,5% su JEEP RENEGADE (ICE e MHEV).

Sui veicoli commerciali FIAT Professional, le percentuali di sconto riservate agli associati vanno da un minimo del 10,5% sul modello PANDA Van, al 21% sul Fiorino e al 22,5% su DUCATO (percentuale valida in caso di permuta o rottamazione).

Da quest'anno, rientrano nella Convenzione Confartigianato anche i veicoli commerciali OPEL, Combo Cargo, Vivaro Van e Movano, con riduzioni che arrivano fino al 25,5% su MOVANO MY22 ICE in caso di permuta o rottamazione. Sono in Convenzione anche gli stessi modelli a trazione elettrica.

Per ottenere ulteriori informazioni gli associati interessati possono rivolgersi alla Confartigianato di Viterbo 0761-33791.


Confartigianato
Imprese

**CLIENTE SPECIALE
SCONTO ESCLUSIVO**

      